

*Al comma 8 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* Spettano ai partiti le quote degli anni e dei mesi maturati.

1. **168.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Al comma 8 sopprimere il terzo periodo.*

- \***1. 124.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

*Al comma 8 sopprimere il terzo periodo.*

- \***1.167.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* viene assegnato.

- 1. 302.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* è dovuto.

- 1. 303.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* è compiuto.

- 1. 304.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* viene compiuto.

- 1. 305.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* avviene.

- 1. 306.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* viene effettuato.

- 1. 307.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* viene eseguito.

- 1. 308.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* è effettuato *con le seguenti:* è eseguito.

- 1. 309.** Armaroli, Selva, Menia, Migliori, Nania, Anedda, Fragalà.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:* nel caso *con le seguenti:* nell'ipotesi.

- 1. 1310.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 8, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* superiore a sei mesi.

- 1. 2.** Fragalà, Anedda, Armaroli, Nania, Selva, Migliori.

*Sopprimere il comma 9.*

- \***1. 172.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Sopprimere il comma 9.*

- \* **1. 47.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

*Al comma 10, sopprimere le parole: , o di irregolare redazione del rendiconto.*

- 1. 174.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non regolare.*

- 1. 1311.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: non perfetta.*

- 1. 1312.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: imperfetta.*

- 1. 1313.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: irregolare con le seguenti: incompleta.*

- 1. 1314.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve sospendere.*

- 1. 1315.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve interrompere.*

- 1. 1316.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: sospende con le seguenti: deve bloccare.*

- 1. 1317.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: blocca.*

- 1. 1318.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: vieta.*

- 1. 1319.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire la parola: sospende con la seguente: interrompe.*

- 1. 1320.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire le parole: l'erosione con la seguente: l'elargizione.*

- 1. 1321.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: risarcimento.*

- 1. 1322.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: l'indennizzo.*

- 1. 1323.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, sostituire le parole: rimborso con la seguente: contributo.*

- 1. 1324.** Nania, Fragalà, Armaroli, Anedda, Migliori, Selva, Menia.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Ove il collegio dei revisori di cui al comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, riscontri gravi irregolarità nella redazione del rendiconto, il Presidente della Camera adotta le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

- 1. 119.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

9. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «degli elettori votanti».

- 1. 26.** Pisanu, Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«ART. 10. – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali».

- 1. 22.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«ART. 10. – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 250 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali».

porto di lire 250 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali».

- 1. 23.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

9. L'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

«ART. 10. – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o coalizione non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 300 per il numero complessivo degli abitanti dei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito o il movimento o la coalizione si è presentato con propri candidati. Le cifre si intendono ridotte alla metà nel caso delle elezioni regionali».

- 1. 24.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

- 1. 25.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. All'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei voti validi».

- 1. 1325.** Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Colletti, Niccolini.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: lire 1000 con le seguenti: 0,25 Euro.*

1. **176.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 210.*

1. **752.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

**Segue una serie di 77 emendamenti a firma Anedda ed altri, da 1.752 sino a 1.829, recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra, da 210 lire sino a 990 lire.**

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 500.*

1. **121.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 990.*

1. **829.** Anedda, Fragalà, Migliori, Selva, Menia, Armaroli, Nania.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le falsità dei bilanci dei partiti o movimenti politici sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2621 del codice civile.

1. **02.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Sono soppressi i finanziamenti all'editoria di partito.

1. **06.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. I commi 10, 11, 11-bis, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "dai commi 8, 10 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 8".

4. Le agenzie di stampa che risultino essere organi di movimenti o partiti politici non possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge n. 25.

1. **07.** Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1- bis

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti politici ed ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti, dipartimenti, movimenti di rappresentanza e di altri compatti di partito che abbiano, come finalità, a tutelare la parità tra i sessi e supportare azioni positive in relazione; tali rimborsi verranno quindi erogati a tutti gli organi precedentemente elencati, soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee al raggiungimento di una più equilibrata partecipazione di rappresentanti dei due sessi alla vita politica attiva di ogni livello politico-istituzionale.

**1. 03** De Luca, Armosino, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Norme volte a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne alla politica).*

1. A partire dal primo rinnovo di ciascuno degli organi di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, il rimborso delle spese elettorali relativo ad ognuno dei quattro fondi, è erogato ai movimenti ed ai partiti politici aventi diritto, con le seguenti modalità:

a) l'erogazione è integrale per i partiti e movimenti politici, i cui eletti negli organi di cui all'articolo precedente siano almeno il 28,8 per cento per ciascuno dei due sessi;

b) l'erogazione è ridotta della differenza percentuale fra il 28,8 per cento e la quota di eletti appartenenti al sesso meno rappresentato per quei partiti e movimenti politici che registrano tra i propri eletti, una percentuale di appartenenti al sesso meno rappresentato inferiore a quella prevista alla lettera a).

2. La percentuale di rimborso non attribuita ai movimenti e ai partiti politici ai sensi del comma precedente, sarà erogata ai medesimi che la destineranno ai propri coordinamenti o movimenti di rappresentanza dei soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato, ove esistenti o comunque costituiti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, quale rimborso di iniziative idonee ad accrescere la partecipazione di soggetti appartenenti al sesso meno rappresentato alla politica attiva.

**1. 01** Armosino, Pisanu, De Luca, Burani Procaccini, Prestigiacomo, Matranga, Aprea, Maiolo, D'Ippolito, Mussolini.

**PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)**

**(A.C. 5324 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**ART. 1.**

*(Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).*

1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'Amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla

base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente e indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà comunque a riequilibrare le retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;

b) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera diplomatica soltanto attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;

c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1° luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni internazionali;

d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori. A tal fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;

e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c) e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;

f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con conseguente soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;

g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale

indennità di posizione in godimento, nonché in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;

h) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

3. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale dei vari gradi della carriera diplomatica prevista dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai consiglieri di ambasciata;

b) nella misura del 60 per cento ai consiglieri di legazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) nella misura del 40 per cento ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del

1972, nonché ai funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Premettere il seguente articolo:*

##### ART. 01.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo mediante provvedimento legislativo provvede alla riorganizzazione amministrativa del Ministero degli affari esteri. Il provvedimento intende:

- a) individuare gli uffici di livello dirigenziale;
- b) definire la loro organizzazione e disciplina;
- c) determinare i compiti delle singole strutture dirigenziali e la pianta organica necessaria.

2. Per la dotazione finanziaria da attribuire al Ministero degli affari esteri la costruzione del bilancio deve contenere rilevazioni sistematiche circa l'applicazione del personale a ciascuna linea o settore di attività, l'entità delle prestazioni ad essi dedicate, il costo imputabile a ciascuna funzione, il rapporto costi/benefici ed altri elementi necessari alla tenuta di un sistema di contabilità economica basata su rilevazioni analitiche per centro di costo e su valutazioni dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione di vari livelli di responsabilità dirigenziale e nell'ambito di singoli obiettivi di programma.

##### 01. 01. Fontan.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole:* tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato, e.

##### 1. 72. La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

##### 1. 53. Fontan.

*Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole:* direttamente e indirettamente *con le seguenti:* direttamente o indirettamente.

##### 1. 70. La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

##### 1. 58. Governo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* comunque a riequilibrare le, *con le seguenti:* ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle.

##### 1. 90. La Commissione.

*Al comma 1 lettera a) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In fase di prima applicazione si provvederà a ricondurre la dinamica delle retribuzioni della carriera diplomatica entro gli stessi vincoli di compatibilità previsti per il personale contrattualizzato del ministero, eliminando ogni eventuale sperequazione.

##### 1. 57. Nardini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: conferma, fino a: ruolo della carriera diplomatica.*

##### 1. 17. Nardini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diplomatica soltanto con le seguenti: esclusivamente dal grado iniziale.*

**1. 73.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: diplomatica soltanto con le seguenti: , esclusivamente dal grado iniziale.*

**\* 1. 85.** Governo.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: carriera diplomatica aggiungere le seguenti: esclusivamente dal grado iniziale e*

**1. 6.** Frattini.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: procedura concorsuale aggiungere le seguenti: ed esclusivamente dal grado iniziale.*

**\* 1. 50.** Palma.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: procedura concorsuale aggiungere le seguenti: ed esclusivamente dal grado iniziale.*

**\* 1. 51.** Massa.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento dell'organico esistente, con le seguenti: 5 per cento dell'organico esistente, previa utilizzazione del personale in mobilità della Pubblica amministrazione in possesso dei titoli e dei requisiti necessari.*

**1. 22.** Nardini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1. 54.** Fontan.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tale scopo è autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per il 1999, 15,162 miliardi per il 2000 e 22,809 miliardi a decorrere dal 2001.*

**1. 74.** La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1. 55.** Fontan.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: mediante procedure obiettive con le seguenti: con la previsione di procedure concorsuali interne per titoli ed esami.*

**1. 18.** Nardini.

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: obiettive, con le seguenti: previste dal contratto nazionale di lavoro.*

**1. 23.** Nardini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**1. 56.** Fontan.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*f) introduzione entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto del contratto nazionale di lavoro atto a definire gli aspetti contributivi e normativi del personale in questione – pertanto abrogato il decreto legislativo 17 febbraio 1998 n. 62, che mantiene tutti i suoi effetti fino all'entrata in vigore del contratto di cui alla presente lettera f).*

**1. 24.** Nardini.

*Al comma 1 sopprimere la lettera g).*

**1. 20.** Nardini.

*Al comma 1 lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: che assorbe l'eventuale indennità di posizione in godimento.*

**1. 12.** Frattini.

*Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole da: nonché in altre due componenti sino alla fine del periodo con le seguenti: e a una componente correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.*

**1. 13.** Frattini.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il primo comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è così sostituito: "Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

**1. 15.** Rivolta, Frattini, Valducci.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1. 26.** Nardini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

**1. 71.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 60.** Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: da parte fino alla fine del comma con le seguenti: vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione.*

**1. 61.** Nardini.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: parlamentari aggiungere la seguente frase: esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.*

**1. 81.** Governo.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 59.** Governo.

*Al comma 3, lettera c) sostituire la parola: 40 con la seguente: 60.*

**1. 62.** Turroni, Leccese, Boato, Paissan.

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie già stanziate.*

**1. 80.** Governo.

**(A.C. 5324 – sezione 2)**

## ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

**ART. 2.**

*(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale).*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge

23 agosto 1988, n. 400, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3 miliardi per l'anno 1999, 6 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

*a)* alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

*b)* alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

*c)* alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

##### 2. 4. Fontan.

*Al comma 1, sostituire le parole da: non superiore a lire fino a: dall'anno 2001 con le seguenti: non superiore a 3 miliardi e 19 milioni per l'anno 1999, 6 miliardi e 38 milioni per l'anno 2000 e 10 miliardi e 591 milioni a decorrere dall'anno 2001.*

##### 2. 5. La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, si provvede alla costituzione — definendone altresì i criteri e le modalità organizzative — di una distinta sezione per l'esercizio delle funzioni all'estero, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza. Nella medesima sezione sono iscritti, in sede di prima applicazione della normativa sul

predetto ruolo unico, i dirigenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri.

##### 2. 3. Frattini.

*(A.C. 5324 – sezione 3)*

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).*

1. Ai fini dell'assolvimento delle esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 16 miliardi per l'anno 1999, lire 32 miliardi per l'anno 2000, lire 34 miliardi per l'anno 2001 e lire 47,2 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 3.

1. Alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s*), della

legge 15.3.97, n. 59, tenendo conto delle peculiarità del Ministero degli affari esteri e del relativo personale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **3. 2. Governo.**

*Sostituirlo con il seguente:*

#### **ART. 3.**

1. Ai fini dell'assolvimento delle esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'arca della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **3. 3. La Commissione.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Nel quadro del riordino di cui al precedente comma 1, si provvede, senza oneri per l'erario, all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 27 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri del personale ivi comandato.

#### **3. 1. Frattini.**

**(A.C. 5324 – sezione 4)**

### **ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 4.**

*(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, procedendosi altresì alla revisione delle dispo-

sizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia:

*a)* semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti;

*b)* fissazione delle retribuzioni, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

*c)* stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati paesi di accreditamento, assicurando comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

*d)* commisurazione dei contributi previdenziali e assistenziali alla retribuzione imponibile.

2. Agli stessi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 il Governo si atterrà per la revisione della disciplina relativa al personale assunto localmente presso gli Istituti italiani di cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

4. 1. Fontan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro degli impiegati assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura sarà regolato, per la parte normativa:

*a)* dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i cittadini italiani e per i cittadini dei paesi dell'Unione Europea, salvo che le disposizioni di questi ultimi non prevedano condizioni più favorevoli;

*b)* per il restante personale non compreso nel precedente punto *a*), dal Contratto di lavoro in vigore per gli impiegati assunti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia, salvo che le disposizioni in vigore nei rispettivi paesi di servizio non prevedano condizioni più favorevoli.

2. Le retribuzioni ed i trattamenti accessori del predetto personale, fatte salve le disposizioni di cui al comma 132 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono regolati sulla base di un procedimento negoziale tra amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

3. I contributi previdenziali ed assistenziali saranno commisurati alla retribuzione reale.

4. 3. Pezzoni, Leccese.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. Nell'esercizio delle de-

lega, che dovrà attuare una revisione organica delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 17, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 401, verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva in materia:

a) sotto il profilo normativo il rapporto di lavoro degli impiegati a contratto assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura; sarà regolato dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i cittadini italiani e per i cittadini dei paesi dell'Unione europea, salvo che le disposizioni di questi ultimi non prevedano condizioni più favorevoli. Per il restante personale, dalla normativa italiana o dell'Unione europea nei paesi dove la normativa locale risulta inesistente o inferiore agli *standard* italiani e dell'Unione europea, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

b) sotto il profilo retributivo e dei trattamenti accessori, il rapporto di lavoro degli impiegati assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura sarà regolato sulla base di un procedimento negoziale tra amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria che tenga conto sia del costo della vita nelle differenti sedi utilizzando come base di riferimento gli indici differenziali elaborati dalla Nazioni unite per la determinazione dei quadri stipendiali, in attesa di poter disporre degli indicatori del

#### ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti

italiani di cultura. Nell'esercizio delle deleghe, che dovrà attuare una revisione organica delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 17, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 401, verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva in materia:

a) sotto il profilo normativo il rapporto di lavoro degli impiegati a contratto assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura; sarà regolato dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i cittadini italiani e per i cittadini dei paesi dell'Unione europea, salvo che le disposizioni di questi ultimi non prevedano condizioni più favorevoli. Per il restante personale, dalla normativa italiana o dell'Unione europea nei paesi dove la normativa locale risulta inesistente o inferiore agli *standard* italiani e dell'Unione europea, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

b) sotto il profilo retributivo e dei trattamenti accessori, il rapporto di lavoro degli impiegati assunti all'estero dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura sarà regolato sulla base di un procedimento negoziale tra amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria che tenga conto sia del costo della vita nelle differenti sedi utilizzando come base di riferimento gli indici differenziali elaborati dalla Nazioni unite per la determinazione dei quadri stipendiali, in attesa di poter disporre degli indicatori del ROCOST, sia del divieto di *reformatio in peius*; che del rispetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 132 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) sotto il profilo previdenziale ed assistenziale i relativi contributi saranno

commisurati alla retribuzione come previsto dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

**4. 4. Pezzoni, Leccese.**

*Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: e dagli uffici consolari con le seguenti: , dagli uffici consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**4. 13. La Commissione.**

*Al comma 1, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia.*

*Conseguentemente, alla lettera a) permettere la seguente:*

*0a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;.*

**4. 12. La Commissione.**

*Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: esistente in materia aggiungere le seguenti: , senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

**4. 8. Governo.**

*Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:*

*b) regolazione del rapporto di lavoro sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i cittadini dell'Unione europea e del contratto di lavoro in vigore presso le rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia per i cittadini di*

paesi non appartenenti all'Unione Europea, salvo che le disposizioni in vigore nei rispettivi paesi di servizio non prevedano condizioni più favorevoli;

*c) fissazione delle retribuzioni e dei trattamenti accessori sulla base di procedimenti negoziali tra l'amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, tenendo conto dell'anzianità di servizio e del numero di familiari a carico;*

*d) rispetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 132 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 199, n. 662;*

*e) commisurazione dei contributi previdenziali e assistenziali alla retribuzione reale.*

**4. 5. Leccese, Pezzoni.**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fissazione delle retribuzioni aggiungere le seguenti: e del relativo regime previdenziale ed assistenziale.*

**4. 9. Governo.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**4. 10. Governo.**

*Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: imponibile con le seguenti: come previsto dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.*

**4. 6. Leccese, Pezzoni.**

*Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: imponibile con la seguente: reale.*

**4. 7. Leccese, Pezzoni.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

**4. 11. La Commissione.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

**4. 20. Governo.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione.

**4. 2. Fontan.**

**(A.C. 5324 – sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta impiegati a contratto).*

1. È prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1. Fontan.**

**(A.C. 5324 – sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

*(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).*

1. Il termine per l'integrazione di duecento unità del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari, esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti già stipulati.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 2. Nardini.**

*Sopprimerlo.*

\* **6. 1. Fontan.**